



Fondazione Serenità - onlus

Sede: Palazzo Giliberti

Piazza Vittorio Veneto - Moliterno (PZ)

C.F. 01 657 130 769

REGOLAMENTO COLLEGIO DEI PARTECIPANTI

(Modificato ed approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 57 del 16/10/2015)

Il presente regolamento, adottato dal C.d.A della Fondazione ai sensi dell'art.11 e 21 dello Statuto, stabilisce le condizioni e le modalità per l'acquisizione della qualifica di Partecipanti della Fondazione medesima e disciplina lo status delle diverse categorie di Partecipanti ammesse. Eventuali ulteriori modifiche e integrazioni del Regolamento sono adottate dal C.d.A, in conformità alle vigenti norme statutarie.

Art. 1 - Partecipanti della Fondazione

1. Possono ottenere la qualifica di " Partecipanti " le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e gli enti, anche non dotati di personalità giuridica che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi, mediante conferimenti di regola pluriennale con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.
2. I conferimenti possono consistere in una donazione in denaro e/o in prestazioni di attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali;
3. I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.
4. Possono essere nominati Partecipanti le persone fisiche o giuridiche nonché gli enti pubblici o privati e altre istituzioni aventi sede anche all'estero.

Art. 2 Categorie di attività e partecipazione

1. Il Consiglio di Amministrazione previa verifica dei requisiti riportati nella domanda di ammissione assegna ai soggetti richiedenti la qualifica di Partecipante alla Fondazione e li registra nell'apposito Albo dei Partecipanti in una delle seguenti categorie di attività e partecipazione :
 - a) *Partecipanti Istituzionali*
 - b) *Partecipanti Tecnici*
 - c) *Partecipanti Privati*

a) Partecipanti Istituzionali

2. Possono fare richiesta per diventare Partecipanti Istituzionali le persone giuridiche, pubbliche, gli Enti territoriali e gli Enti Pubblici. Il conferimento della suddetta qualifica prevede una contribuzione annuale in denaro oppure in beni, servizi, distacco di personale, impiantistica, strutture logistiche e gestionali il cui valore non sia inferiore a € 5.000,00, se destinata al fondo di dotazione, oppure non inferiore annualmente a € 2.500,00, se classificata al fondo di gestione.

3. Qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenesse opportuno, il valore del contributo annuo potrà essere determinato sulla base di una perizia eseguita da un esperto, nominato di comune accordo dalla Fondazione con il richiedente e a spese di quest'ultimo.
4. Qualora il soggetto richiedente intendesse destinare il proprio contributo annuale al fondo di gestione del tutto o in parte ad attività, servizi o progetti specifici, dovrà indicare nella domanda di adesione detta attività, servizio o progetto e altresì il periodo temporale per il quale intende mantenere la qualifica di Partecipante Istituzionale.
5. In ogni caso, il rapporto tra Fondazione e Partecipanti Istituzionali sarà regolato da convenzioni nelle quali si dovranno determinare reciproci impegni e, in particolare, le modalità e la misura con le quali ciascun Partecipante fornirà le proprie competenze alle attività della Fondazione.

b) Partecipanti Tecnici

6. Possono diventare **Partecipanti Tecnici** coloro che aderiscono e partecipano agli obiettivi della Fondazione con un contributo pluriennale determinato da un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o dall'attribuzione di beni materiali od immateriali e/o servizi, o cedano diritti il cui valore non sia inferiore ad **€ 1.000,00** annui. L'indicazione del valore suddetto sarà quello di stima, prevista in allegato alla domanda.

c) Partecipanti Privati

7. Possono diventare **Partecipanti Privati**, le persone fisiche, singole od associate, o giuridiche, nonché Enti, Fondazioni ed Associazioni riconosciute che contribuiscono agli scopi della Fondazione mediante il versamento di una donazione in denaro e/o con un contributo determinato da stima che a titolo gratuito conferisce beni, prestazioni di servizi e/o diritti al fondo di gestione della Fondazione per un ammontare annuo non inferiore a **€ 500,00**.
8. Il C.d.A della Fondazione, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, può altresì riconoscere "**Amici della Fondazione**" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, italiane o straniere, e le Associazioni riconosciute che, condividendo le finalità della Fondazione contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, e/o in beni, attribuzione di diritto d'uso di beni, e/o prestazioni personali di lavoro volontario e di assistenza.

Art. 3 - Domanda di partecipazione e procedure di ammissione.

1. Coloro che intendano acquisire la qualifica di "**Partecipante**", devono provvedere ad inoltrare al Presidente della Fondazione una richiesta scritta che deve almeno contenere:
 - a) *Dati identificativi del soggetto richiedente:*
 - *Persona fisica:* nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, professione e Codice fiscale;
 - *Persona giuridica:* denominazione, tipologia giuridica (spa, srl, ente pubblico, ecc.), sede, codice fiscale/partita iva, indicazione del legale rappresentante; la domanda deve inoltre contenere una presentazione dell'Ente ed una specifica indicazione dell'attività svolta dal soggetto giuridico richiedente.
 - b) In entrambi i casi di cui al punto a), la domanda deve indicare: la categoria prevista al precedente art. 2 in relazione alla quale viene presentata la domanda; la descrizione del tipo di contribuzione alla Fondazione offerta dal soggetto richiedente e, se tale contribuzione consiste in beni in natura ovvero in diritti, l'indicazione del valore dei medesimi così come risultante da una stima, da allegare alla domanda; la dichiarazione da parte del richiedente di essere a conoscenza e di accettare sia lo Statuto, sia i Regolamenti della Fondazione vigenti al momento della presentazione della domanda.

- c) L'indicazione dell'impegno annuale o pluriennale alla contribuzione alla Fondazione da parte del soggetto richiedente.
 - d) Eventuali ed ulteriori indicazioni correlate alla qualifica associativa richiesta.
2. I criteri ed i requisiti necessari per ottenere la qualifica di Partecipante alla Fondazione sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, che è altresì competente a decidere ogni successiva modifica in ordine agli stessi.
 3. Le stime previste per l'attribuzione di beni, le prestazioni di servizi e/o diritti saranno poste alla valutazione del CdA che potrà a suo insindacabile giudizio decidere di accettare o declinare l'offerta formulata.
 4. Le decisioni sull'eventuale accoglimento delle domande di partecipazione alla Fondazione sono assunte dal Consiglio di Amministrazione. Le decisioni in questione sono inappellabili.
 5. L'esito delle domande di partecipazione deve essere comunicato ai richiedenti entro 20 giorni dalla data della relativa delibera del CdA tramite lettera raccomandata A/R e/o e-mail da inviarsi all'indirizzo del richiedente medesimo ovvero mediante pubblicazione nel sito internet della Fondazione. Nel caso di accoglimento della domanda, nella predetta comunicazione vengono anche indicati modalità, tempi e procedure di ammissione alla Fondazione.
 6. Qualora sia reputato opportuno per l'attività della Fondazione, i rapporti tra la Fondazione medesima ed i soggetti che intendono aderirvi possono essere regolati da apposita convenzione. Ogni deliberazione al riguardo è assunta dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 - Collegio dei Partecipanti

1. Il Collegio dei Partecipanti è un momento istituzionale di confronto e analisi dell'attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative, allo scopo di favorire la più ampia condivisione degli indirizzi della Fondazione, e raccogliere ogni contributo utile al perseguimento delle sue finalità. I pareri dell'assemblea hanno carattere consultivo.
2. Il funzionamento del Collegio dei Partecipanti è disciplinato dall'art. 21 dello Statuto della Fondazione Serenità – Onlus.
3. Il Collegio dei Partecipanti è composto da tutti i partecipanti alla Fondazione ed è costituito quando saranno nominati almeno tre " Partecipanti".
4. Nel caso di partecipanti persone giuridiche o Enti, i rappresentanti da essi nominati nel C.d.P. durano in carica tre esercizi (ossia approvazione di tre bilanci) e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.
5. Il Collegio dei Partecipanti nomina i membri del Consiglio di Amministrazione di sua competenza.
6. Il Collegio dei Partecipanti formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.
7. Al Collegio dei Partecipanti vengono illustrati il bilancio economico di previsione e il bilancio consuntivo approvato dal CdA, con indicazione analitica dell'impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria.
8. Il Collegio dei Partecipanti è presieduto dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocato almeno una volta all'anno, in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa.
9. L'attività di partecipazione alla Fondazione ed alle Assemblee non è compensata in alcun modo.
10. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri, di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario. Le convocazioni sono inoltrate almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo

e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da essa. Il Collegio dei Partecipanti si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Delle riunioni del Collegio dei Partecipanti è redatto verbale, firmato da chi le presiede e dal segretario.

11. *E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto a persona di fiducia o ad altro rappresentante di Associazione, Fondazione o Ente Partecipante la Fondazione. Il delegato non potrà avere più di due deleghe.*

Art. 5 - Elezione del rappresentante nel CdA

1. Al Collegio dei Partecipanti compete la nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione che dura in carica tre anni salvo dimissioni revoca o decadenza.
2. Il Partecipante nominato Consigliere nel CdA nel periodo da settembre a dicembre non ha diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno di iscrizione, e resta in carica con diritto di voto per gli esercizi successivi come previsto al comma precedente.
3. I criteri che regolano la nomina di un rappresentante del collegio dei partecipanti al Consiglio di Amministrazione sono i seguenti :
 - a. possono essere eletti a consigliere del C.d.A. i Partecipanti che hanno sottoscritto un impegno pluriennale.
 - b. ai fini della votazione, ad ogni Partecipante viene attribuito n.1 punto/voto per ogni 500 Euro di donazione;
 - c. la nomina del Consigliere, da parte del Collegio dei Partecipanti, è adottata con votazione a maggioranza semplice.

Art. 6 - Albo dei Partecipanti

1. Presso la Fondazione è istituito un Albo dei Partecipanti, nel quale può essere iscritto chiunque si riconosca negli scopi del presente Statuto e sia interessato a fornire un apporto concreto al raggiungimento degli obiettivi in esso previsti. L'Albo dei partecipanti riserverà inoltre una apposita sezione speciale per gli Amici della Fondazione nominati dal CdA.
2. L'adesione all'Albo comporta l'obbligo per gli iscritti di osservare lo Statuto della Fondazione e gli eventuali regolamenti attuativi.
3. Ciascun socio partecipante ha l'obbligo morale di impegnarsi a favore della Fondazione e di partecipare assiduamente all'attività dell'Assemblea, organo della Fondazione.
4. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo viene regolarmente versato ovvero la prestazione viene regolarmente eseguita.

La qualità di Partecipante si perde:

 - ✓ per recesso;
 - ✓ per cessazione, scioglimento o liquidazione del Partecipante;
 - ✓ per inadempienza agli obblighi statutari dichiarata dal Collegio su proposta del Consiglio d'Amministrazione;
5. L'attività di partecipazione alla Fondazione e all'Assemblea non è compensata in alcun modo.

Art. 7 Entrata in vigore e rinvio

1. Il presente regolamento entra immediatamente in vigore alla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano lo statuto e le normative, nazionali e comunitarie, disciplinanti le materie oggetto del regolamento medesimo.